

Trasmissione telematica ai
sensi del D. Lgs. n.82/2005

Al Legale Rappresentante di Aeroporti di Puglia spa

ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it

OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021 – 2027: Priorità 4 “Trasporti” Azione 4.2 “Interventi per garantire la sicurezza delle infrastrutture” - Sub-Azione 4.2.3 “Miglioramento della sicurezza negli aeroporti esistenti” - Procedura concertativo-negoziale per la selezione di interventi in ambito aeroportuale (DGR n. 1690/2024).

COMUNICAZIONE PER LA RICOGNIZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

In attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale del 29 novembre 2024 n. 1690 recante “Programma Regionale (PR) PUGLIA 2021/2027 – Azione 4.2 “Interventi per garantire la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie e aeroportuali”. Atto di indirizzo strategico per la selezione degli interventi. Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026 ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D. Lgs. n. 118/2011”, la scrivente Amministrazione dà avvio all’iter di acquisizione di proposte progettuali finalizzato alla selezione di operazioni (interventi a regia regionale concernenti realizzazione di OO.PP.) da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse della Sub-Azione 4.2.3 del PR Puglia 2021-2027.

Con la presente nota, si forniscono alla società in indirizzo, le istruzioni e le indicazioni alle quali attenersi per partecipare alla procedura in parola.

1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

La Regione Puglia dispone di una “Rete aeroportuale” costituita da quattro aeroporti: Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie - Taranto, ciascuno dei quali assolve ad un preciso ruolo all’interno della rete, la cui gestione totale è stata affidata alla società controllata Aeroporti di Puglia Spa ai sensi del Decreto Interministeriale n.4296 del 6/03/2006. Con tale Decreto, infatti, è stata approvata la convenzione quarantennale stipulata in data 25/01/2002 tra ENAC e AdP spa con la quale viene affidata alla società di gestione aeroportuale la concessione per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l’adeguamento, la gestione, la manutenzione e l’uso degli impianti aeroportuali comprensivi dei beni demaniali.

Il Piano Attuativo del PRT conferma la prevalente strategia di specializzazione degli scali prevista dalla L.R. 16/2008, ricostruendo il quadro programmatico degli interventi in corso e programmati per ciascun aeroporto, sulla base dei relativi masterplan e del Contratto di Programma tra ENAC e Aeroporti di Puglia spa.

Il Reg. (UE) 2024/2083 afferente il “Cielo Unico Europeo” all’art. 37 prevede che *“Le funzioni della rete di gestione del traffico aereo comportano l’uso sostenibile ed efficiente dello spazio aereo e delle risorse limitate”* ed introduce le definizioni di *“gestione del traffico aereo”* o *“ATM”* come *“il complesso delle funzioni e dei servizi aerei e terrestri, segnatamente servizi di traffico aereo, gestione dello spazio aereo e gestione del flusso di traffico aereo, compresa la progettazione di procedure di volo, richiesti per garantire il movimento sicuro ed efficiente degli aeromobili durante tutte le fasi delle operazioni”*.

Regione Puglia, nel dare attuazione agli indirizzi e agli obiettivi strategici di *“un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità”*, individuati nei Regolamenti Europei, Reg. (UE) 2021/1060 e Reg. (UE) 2021/1058, nonché agli indirizzi programmatici delineati dal Governo Regionale, in materia di trasporto aeroportuale, ovvero contribuire al conseguimento degli obiettivi del “Cielo Unico Europeo” di cui al Reg. (UE) 2024/2083, intende perseguire l’obiettivo specifico RSO3.2 *“Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, incluso il miglioramento dell’accesso alla rete TEN-T e*

alla mobilità transfrontaliera” del PR Puglia 2021-2027, attraverso la selezione di interventi da realizzare negli aeroporti regionali esistenti, non appartenenti alla Rete Ten-T, quali definiti all’articolo 2, punto 153, del Reg. (UE) n. 651/2014, come modificato dal Reg. (UE) 2017/1084, ovvero negli aeroporti regionali con una media annuale di passeggeri inferiore a 3 milioni.

La presente Comunicazione contribuisce al conseguimento dell’indicatore di output “*ISO11_PUG – Numero di interventi localizzati negli aeroporti esistenti*”.

Per quanto sopra detto gli interventi di cui alla presente comunicazione potranno essere localizzati esclusivamente presso l’aeroporto regionale di **Grottaglie - Taranto** e dovranno avere ad oggetto la mitigazione del rischio ambientale ed il miglioramento dei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca nell’ambito del cielo unico europeo.

Gli interventi finanziabili a valere sulla presente procedura di selezione non dovranno configurarsi come “Aiuto di Stato” ai sensi dell’art. 107 del TFUE e sarà a carico del Soggetto Beneficiario dimostrare la conformità dell’intervento al Reg. UE 1084/2017.

Inoltre, la Comunicazione tiene conto dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché degli altri principi orizzontali declinati all’art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060, in considerazione del fatto che sulla base delle tipologie di interventi candidabili i principi di uguaglianza, inclusione sociale e non discriminazione sono indirettamente conseguiti, poiché tali misure garantiscono un incremento della qualità dei servizi e una migliore fruibilità dei collegamenti, agevolando la mobilità regionale.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva per la presente procedura concertativo-negoziata, stanziata a valere sulla Priorità 4 del PR Puglia 2021-2027 – Azione 4.2 sub-Azione 4.2.3 è pari a **€ 12.499.978,78** di cui al settore di intervento *118 - Sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo, per gli aeroporti esistenti*.

Tale disponibilità finanziaria potrà essere eventualmente integrata qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse derivanti da riprogrammazioni finanziarie, ovvero da altre fonti di finanziamento statali e regionali.

3. CONTRIBUTO CONCEDIBILE

L’entità del contributo concedibile a valere sul presente strumento di selezione assume la forma del rimborso fino al 100% dei costi diretti ammissibili, definitivamente sostenuti dal Beneficiario (ex art. 53.1 lett. a) Reg. UE 2021/1060).

Saranno finanziati interventi fino alla concorrenza della dotazione finanziaria assegnata con la precitata Deliberazione di Giunta Regionale n. 1690/2024, precisando che nell’eventualità in cui, ad esito dell’attività di valutazione delle singole proposte progettuali, una parte delle risorse disponibili risultino non concedibili (progetti non ammissibili), le stesse rientreranno nella disponibilità della Regione che provvederà alla loro riprogrammazione.

Il Soggetto proponente ha facoltà di integrare l’entità del contributo concesso a valere sul PR Puglia 2021-2027 con *risorse aggiuntive*, esclusivamente a valere sulle stesse voci di spesa di cui al quadro economico della proposta progettuale presentata in riscontro alla presente, nel rispetto delle disposizioni regolanti le spese ammissibili ivi indicate. In tal caso, il costo totale dell’intervento sarà costituito dal contributo pubblico concesso e da tali eventuali risorse aggiuntive messe a disposizione dal Soggetto proponente.

Il costo totale di ciascuna proposta progettuale, rappresentato dall’entità del contributo pubblico a valere sul PR Puglia 2021-2027 e dall’eventuale quota di risorse aggiuntive individuate dal Soggetto proponente in termini di cofinanziamento delle spese ammissibili, non potrà essere inferiore € 500.000,00.

Qualora il costo totale del singolo intervento sia superiore a € 10.000.000,00, la proposta progettuale sarà sottoposta a parere del Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici (NVVIP), ai sensi della L.R. 8 marzo 2007, n. 4 e ss.mm.ii.

4. INTERVENTI FINANZIABILI

La presente procedura attivata prevede la selezione di proposte progettuali **finalizzate alla mitigazione del rischio ambientale, mediante interventi volti a ridurre gli impatti negativi delle attività aeroportuali sull'ambiente, e/o al miglioramento dei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo degli aeroporti regionali esistenti, non appartenenti alla Rete Ten-T, quali definiti all'articolo 2, punto 153, del Reg. (UE) n. 651/2014 come modificato dal Reg. (UE) 2017/1084.**

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le proposte progettuali potranno prevedere le seguenti tipologie di intervento:

- a) interventi di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali relative a piste, vie di rullaggio, piazzali anche migliorando i sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo (gli interventi non devono comportare un aumento di capacità);
- b) fornitura di veicoli necessari per le attività di ground handling a basse o zero emissioni in sostituzione di quelli esistenti nel parco mezzi (gli interventi non devono comportare un vantaggio economico);
- c) installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaici, geotermici...) per autoconsumo e relative opere civili atte a garantirne la corretta operatività;
- d) fornitura e posa in opera di illuminazione LED delle infrastrutture aeroportuali (piste, piazzali...) ivi compresa l'esecuzione delle relative opere civili atte a garantirne la corretta operatività (l'installazione dei corpi illuminanti non dovrà avere effetti nocivi sulla fauna presente nei luoghi oggetto di intervento);
- e) installazione di sensori che rilevano il movimento e consentono l'accensione dell'illuminazione all'interno dell'aerostazione;
- f) installazione di sistemi passivi di captazione solare;
- g) realizzazione di infrastrutture verdi per mitigare gli effetti delle temperature estreme, risparmiare energia, ridurre il flusso dell'acqua piovana;
- h) posa in opera di impianti per il trattamento di acque di prima pioggia, accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche;
- i) interventi volti alla riduzione degli impatti dovuti all'inquinamento acustico.

Le proposte progettuali dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto Legislativo 152/2006. Ove prevista, in relazione alla tipologia di lavorazioni previste in progetto, l'assoggettabilità a specifiche procedure di autorizzazione ambientale queste saranno a carico di Aeroporti di Puglia spa, che formulerà apposita istanza alla Sezione regionale competente in materia.

La realizzazione degli interventi proposti dovrà concludersi entro **il termine di ammissibilità della spesa prevista dalla fonte di finanziamento.**

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 63, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili operazioni, che alla data di presentazione dell'istanza, siano materialmente portate a termine o completamente e concretamente attuate.

5. IMMUNIZZAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CLIMA DEGLI INVESTIMENTI

Ai sensi dell'art. 73 par. 2, lett. j) del Reg. UE 2021/1060 l'Autorità di Gestione, nella selezione delle operazioni, garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno 5 anni.

Tale processo è volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo al contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica e che il livello di emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050.

Le soluzioni tecnico-progettuali relative alle proposte candidabili sulla presente procedura concertativo-negoziabile dovranno garantire che le infrastrutture con una durata attesa di almeno 5 anni possano adattarsi ai nuovi scenari climatici e che siano resilienti ai cambiamenti climatici, conformemente alla Procedura della Commissione Europea

relativa agli “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” e agli “Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali finanziati dalla politica di coesione 2021-2027”, approvati dal Dipartimento per le politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Qualora le proposte progettuali comprendano equipaggiamenti di terra/fisici (ad esempio per trasmissione dati, info-utenza, ...) il Soggetto proponente dovrà presentare una relazione sulla verifica climatica dell'infrastruttura oggetto della proposta progettuale relativamente all'adattamento ai cambiamenti climatici, secondo lo schema di cui all'Allegato A3, sottoscritta da un tecnico con competenze in materia ambientale.

6. RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH

Con la presente procedura concertativo-negoziale la Regione Puglia intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'articolo 9, par. 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) e agli obiettivi ambientali individuati nell'articolo 9 del Regolamento UE n. 852/2020.

In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE n. 852/2020, un'attività economica arreca un danno significativo:

1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra (GHG);
2. all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
3. all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
4. all'economia circolare, inclusa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
5. alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
6. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Al fine di garantire la conformità attuativa al principio DNSH della presente procedura concertativo-negoziale e tenuto conto degli interventi che sostiene, è responsabilità del Soggetto proponente compilare, al momento della presentazione dell'istanza, l'Allegato A4 sottoscritta da un tecnico con competenze in materia ambientale.

7. TERMINI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE

7.1. Documentazione tra trasmettere

Ai fini della partecipazione alla presente procedura concertativo-negoziale, il Legale rappresentante della Società deve trasmettere entro le ore 12:00 del giorno 30/06/2026 - esclusivamente tramite la piattaforma telematica disponibile al seguente indirizzo <http://sistema.regione.puglia.it> - la proposta progettuale costituita dall'istanza di partecipazione alla procedura - compilata in ogni sua parte secondo il modello di cui all'**Allegato A1** - e dalla seguente documentazione:

- a) **scheda tecnica** (cfr. modello di cui all'**Allegato A2**) firmata digitalmente, riportante le informazioni relative alla proposta progettuale e, in particolare, quelle concernenti la descrizione della tipologia dell'intervento con indicazione delle finalità e obiettivi a cui attende; i tempi di attuazione dello stesso; le voci di spesa necessarie alla sua realizzazione; la specifica indicazione delle somme richieste a valere sulla presente Procedura, nonché di quelle rivenienti eventualmente da altre fonti di finanziamento;
- b) **relazione**, redatta secondo lo schema di cui all'**Allegato A3**, sottoscritta digitalmente dal tecnico con competenze in materia ambientale, che effettua la **verifica climatica** dell'infrastruttura oggetto della

proposta progettuale;

- c) **scheda** di conformità attuativa **dell'intervento proposto al principio DNSH**, sottoscritta digitalmente dal tecnico con competenze in materia ambientale secondo il modello di cui all'**Allegato A4**;
- d) **documentazione progettuale**, sottoscritta digitalmente, costituita da:
- progetto di fattibilità tecnico-economica (livello minimo progettuale richiesto) redatto ai sensi della normativa vigente (art. 6, comma 7, dell'Allegato I.7 al D. Lgs. n.36/2023) corredato del computo metrico estimativo redatto utilizzando i prezziari ufficiali relativi alla tipologia di opere da realizzare; ovvero, ove presente, progetto esecutivo redatto ai sensi della normativa vigente (art. 22, comma 4, dell'Allegato I.7 al D. Lgs. n.36/2023) corredato del computo metrico estimativo redatto utilizzando i prezziari ufficiali relativi alla tipologia di opere da realizzare;
 - relazione dettagliata, sottoscritta digitalmente dal Responsabile Unico del Progetto, attestante la coerenza della proposta progettuale rispetto a ciascuno dei criteri di ammissibilità sostanziale, indicati al paragrafo 8 lettera b della presente comunicazione, dalla quale sia possibile evincere i riferimenti normativi ai quali ci si è attenuti nella predisposizione della proposta progettuale;
 - relazione analitica contenente la verifica del rispetto della normativa in materia di Aiuti di Stato, con specifico riferimento alla realizzazione delle infrastrutture aeroportuali;
- e) **provvedimento di approvazione** della documentazione progettuale di cui alla lett. d), firmato digitalmente dall'organo competente;
- f) (eventuale) documentazione attestante la valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 rilasciata dall'Autorità competente di riferimento per modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici dell'infrastruttura già sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale;
- g) (eventuale) in caso di compartecipazione con risorse aggiuntive, documentazione amministrativo-contabile, firmata digitalmente dall'organo competente, da cui si evinca che le stesse concorrono al raggiungimento del costo complessivo dell'intervento e sono quantificate nelle voci all'interno del quadro economico della proposta progettuale.

Le dimensioni massime di ciascun documento non potranno essere superiori a 70 Megabyte.

7.2 Modalità di presentazione dell'istanza

La proposta progettuale, costituita da tutta la documentazione di cui al precedente paragrafo 7.1, deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma telematica disponibile al seguente indirizzo **<http://sistema.regione.puglia.it>**. Il soggetto proponente potrà accreditarsi sulla piattaforma, secondo le modalità illustrate nel Manuale di Accreditamento disponibile nella piattaforma stessa. Il Legale Rappresentante del soggetto proponente, di seguito riportato come "Legale Rappresentante", dovrà accedere alla piattaforma per la procedura telematica di accreditamento e successiva presentazione della domanda con le proprie credenziali SPID livello 2, rilasciate da un fornitore accreditato. Nel caso di primo accesso il Legale Rappresentante dovrà procedere alla consultazione e sottoscrizione telematica della informativa sulla privacy e sul trattamento dati.

La procedura on line sarà disponibile a partire dal **02/02/2026, 17°** giorno successivo alla trasmissione della presente comunicazione, per i successivi **148** giorni (scadenza 30/06/2026). Oltre tale termine, il sistema non consentirà più l'accesso alla procedura telematica e, pertanto, non sarà più possibile integrare la proposta inviata. Al termine della compilazione della domanda online, il Legale Rappresentante dovrà cliccare su "INVIA" per la consegna telematica della stessa. In tal caso la procedura telematica assegnerà automaticamente un numero di protocollo in ingresso, attestando così la corretta acquisizione della domanda. In caso contrario la domanda non risulterà formalmente presentata e non potrà essere protocollata dal sistema in ingresso, né acquisita dagli uffici competenti ai fini della relativa valutazione e successiva istruttoria.

Non è possibile modificare una domanda già inviata. Nel caso in cui il Legale Rappresentante voglia modificare una o più delle informazioni contenute nella domanda compilata, la stessa dovrà essere compilata ex novo, previo annullamento della precedente domanda, che sarà richiamata mediante codice pratica nella apposita procedura di annullamento.

L'annullamento è possibile fino a un'ora prima del termine ultimo per l'invio delle istanze. Anche in caso di annullamento verrà acquisito un protocollo in ingresso.

Resta fatta salva la possibilità da parte di Regione di chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti in ordine alle proposte progettuali pervenute.

8. MODALITÀ DI VALUTAZIONE

L'individuazione degli interventi ammissibili a finanziamento avverrà attraverso procedura **“concertativo-negoziale”**, procedendo con valutazione, sulla base di criteri predeterminati, **in sede di confronto negoziale diretto tra il Responsabile di Azione (RdAz) ed il Soggetto proponente.**

Nell'ambito di tale valutazione, il RdAz potrà avvalersi di un gruppo di lavoro composto da personale interno alla Regione Puglia con competenze nella materia oggetto della proposta progettuale, da individuare con provvedimento del Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità.

L'iter procedimentale sarà strutturato come di seguito indicato:

- a) **verifica di ammissibilità formale;**
- b) **verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale;**
- c) **valutazione sostanziale.**

8.1 - a) Ammissibilità formale

La verifica di ammissibilità formale è finalizzata ad accertare:

- ricevibilità e completezza della domanda di finanziamento (istanza di finanziamento e relativi allegati);
- correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento (rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione);
- eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla presente procedura di attivazione (dalla normativa regionale, nazionale ed europea applicabile e dall'ambito di applicazione del Fondo);
- rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative.

8.2. - b) Ammissibilità sostanziale

La proposta che avrà superato la verifica di ammissibilità formale sarà sottoposta alla verifica relativa del soddisfacimento di tutti i criteri di ammissibilità sostanziale di seguito elencati:

- conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti e di Aiuti di Stato, nonché alle regole specifiche dei fondi SIE (generale);
- coerenza con l'obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia e dello strumento di selezione (generale);
- rispetto dei principi orizzontali previsti dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060 (generale);
- coerenza con gli strumenti comunitari, nazionali e regionali, normativi e di regolamentazione pertinenti rispetto al settore di intervento dell'azione (specifico Azione 4.2);
- coerenza con gli strumenti di pianificazione/programmazione in materia di Trasporti, con particolare riferimento al Piano Regionale dei Trasporti vigente, al suo Piano attuativo (2021-2030), al Piano Triennale dei Servizi e con altri strumenti di pianificazione/programmazione territoriale pertinenti rispetto al settore di intervento dell'azione (specifico Azione 4.2);
- coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e, in particolare, nell'analisi DNSH (specifico Azione 4.2).
- coerenza con le disposizioni normative e/o i piani per la sicurezza e mitigazione del rischio previsti per le infrastrutture aeroportuali (rispetto dei criteri imposti dalle norme e dagli enti di regolazione).

8.3 - c) Valutazione sostanziale

Le istanze che avranno favorevolmente superato le verifiche di ammissibilità formale e sostanziale saranno sottoposte a valutazione sostanziale attraverso l'applicazione dei criteri di seguito definiti:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE		
DESCRIZIONE		PUNTEGGIO PER SUB CRITERIO
A – Grado di inserimento e complementarità dell'intervento nell'ambito del sistema trasportistico anche in riferimento ad altri interventi programmati/finanziati (realizzati o in corso di realizzazione)		
<i>A.1 – Livello di integrazione/complementarità della proposta progettuale rispetto ad altri interventi realizzati o in corso di realizzazione</i>		
A.1.1	Nessuna integrazione/complementarità della proposta progettuale con interventi realizzati, in corso di realizzazione o programmati/da finanziare	BASSO
A.1.2	Integrazione/complementarità della proposta progettuale con almeno un intervento realizzato, in corso di realizzazione e/o programmato/da finanziare	MEDIO
A.1.3	Integrazione/complementarità della proposta progettuale con più di un intervento realizzato, in corso di realizzazione e/o programmato/da finanziare	ALTO
B – Cantierabilità dell'intervento, a partire dal grado di completamento delle procedure (completamento delle diverse fasi di progettazione, valutazioni, autorizzazioni, ecc.) necessarie alla consegna dei lavori		
<i>B.1 – Fasi propedeutiche all'appalto principale</i>		
B.1.1	Proposta progettuale che necessita ancora del completamento dei livelli di progettazione previsti dal D. Lgs. 36/2023 per l'espletamento della gara (<i>es. espletamento della gara su PE non ancora disponibile</i>)	BASSO
B.1.2	Proposta progettuale che prevede l'espletamento dell'appalto integrato sulla base del PFTE corredato di quanto necessario per essere posto a gara (<i>appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. 36/2023</i>)	MEDIO
B.1.3	Proposta progettuale presentata con progetto esecutivo da porre a base di gara	ALTO

C – Qualità della proposta progettuale anche con riferimento all'utilizzo di nuove tecnologie, inclusa l'adozione di tecnologie a risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili per gli interventi di adeguamento e di realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti		
<i>C.1 – Capacità della proposta progettuale di adottare misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e/o finalizzate al miglioramento dei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo in relazione alle attività dell'infrastruttura aeroportuale</i>		
C.2.1	La proposta progettuale, prevede l'adozione di <u>una</u> sola soluzione tecnica riguardante interventi di : - mitigazione dei cambiamenti climatici - miglioramento dei sistemi di sicurezza del traffico aereo	BASSO
C.1.2	La proposta progettuale prevede l'adozione di almeno due soluzioni tecniche riguardanti interventi di: - mitigazione dei cambiamenti climatici - miglioramento dei sistemi di sicurezza del traffico aereo	MEDIO
C.1.3	La proposta progettuale prevede l'adozione di più di due soluzioni tecniche riguardanti, <u>anche congiuntamente interventi di</u> : - mitigazione dei cambiamenti climatici - miglioramento dei sistemi di sicurezza del traffico aereo	ALTO

Saranno considerate ammissibili a finanziamento le proposte che avranno conseguito un livello non inferiore a quello **MEDIO** in relazione a **ciascuno dei sub-criteri** rappresentati nella griglia di valutazione di riferimento.

9. COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA VALUTATIVA

Esperita la fase di valutazione delle proposte progettuali, il RdAz procederà a predisporre l'atto di ammissione a finanziamento degli interventi comprendente l'elenco delle proposte progettuali ammissibili e finanziabili, nonché l'elenco delle proposte progettuali escluse con le relative motivazioni, condivise nel corso della procedura negoziale esperita mediante gli incontri tecnici.

Contestualmente si provvederà ad impegnare le risorse occorrenti.

10. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E SOTTOSCRIZIONE DEL DISCIPLINARE

Per le proposte progettuali ammesse a finanziamento sarà sottoscritto apposito Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetto Beneficiario.

Il Disciplinare comprenderà, tra l'altro, gli obblighi/impegni del Beneficiario, l'indicazione delle modalità e della tempistica di realizzazione dell'intervento, delle spese ammissibili, delle modalità di erogazione del contributo, di

rendicontazione delle spese, di monitoraggio e controllo dell'intervento, nonché le condizioni al ricorrere delle quali la Regione potrà procedere alla revoca del contributo concesso.

Il Disciplinare, debitamente sottoscritto, costituisce accettazione da parte del Soggetto Beneficiario ad essere incluso nell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. dell'art. 49 par. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060.

11. OBBLIGHI E IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario si obbliga ad attenersi sia alle vigenti determinazioni dell'Amministrazione regionale in merito all'assetto gestionale della "Rete aeroportuale regionale", sia alle variazioni del medesimo assetto di gestione che dovessero sopravvenire rispetto alla presente procedura.

Il Disciplinare, redatto secondo il modello di cui allegato B della presente Comunicazione, conterrà gli obblighi/impegni del Beneficiario, tra cui:

- la comunicazione delle eventuali variazioni relative ai referenti per l'operazione, quali il Dirigente e/o il RUP, entro quindici (15) giorni lavorativi dal loro verificarsi;
- a norma dell'Allegato XVII, punto 3), del Reg. (UE) 2021/1060, la trasmissione delle informazioni sulle eventuali variazioni dei titolari effettivi del Beneficiario, quali definiti all'articolo 3, punto 6, della Direttiva (UE) 2015/849 entro quindici (15) giorni dal loro verificarsi;
- a norma dell'Allegato XVII, punto 23), del Reg. (UE) 2021/1060, la trasmissione delle informazioni su tutti i contraenti, sui relativi titolari effettivi quali definiti all'art. 3, punto 6, della Direttiva (UE) 2015/849 e sui contratti;
- la trasmissione degli atti di espletamento della/e procedura/e di appalto, unitamente al quadro economico rideterminato ed approvato;
- la conformità delle procedure utilizzate alle norme europee, nazionali e regionali del settore di riferimento dell'operazione ammessa a finanziamento, nonché quelle in materia ambientale, civilistica e fiscale, di sicurezza e lavoro, di pari opportunità, di appalti pubblici;
- l'applicazione e il rispetto della Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché dei CCNL di riferimento sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento di attività a terzi;
- il rispetto della normativa europea e nazionale sull'ammissibilità delle spese, nonché delle disposizioni regionali in materia;
- la tenuta di un sistema di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'operazione oggetto del Disciplinare, nonché l'individuazione di un conto bancario dedicato all'operazione, anche al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 ss.mm.ii.;
- l'applicazione e il rispetto, per quanto pertinenti, delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
- l'applicazione della normativa prevista in materia di visibilità del sostegno fornito dai fondi con particolare riguardo a quanto previsto dagli artt. 46 - 47 e 50 del Reg. (UE) 2021/1060, nonché l'indicazione delle modalità secondo cui è garantito il rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi secondo le linee guida di comunicazione per i beneficiari dei finanziamenti PR Puglia FESR – FSE+ 2021-2027 disponibili al seguente indirizzo: <https://pr2127.regione.puglia.it/obblighi-di-comunicazione-per-i-beneficiari>;
- il rispetto del vincolo di stabilità dell'operazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060, ove pertinente;

- il rispetto del divieto di doppio finanziamento, che sancisce il principio secondo cui non è ammissibile la spesa per la quale il Beneficiario ha già fruito di una misura di sostegno finanziario pubblico;
- l'archiviazione e la conservazione secondo i sistemi in uso presso il Beneficiario della documentazione relativa all'operazione, attraverso l'istituzione di un fascicolo di progetto contenente anche la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, per un periodo di tempo pari a cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al Beneficiario, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060;
- registrazione al sistema CUP (codice unico di progetto) dei progetti di investimento pubblico;
- l'indicazione sui documenti amministrativo/contabili relativi dell'operazione, del Programma europeo, della Priorità e dell'Azione, nonché del titolo dell'operazione, del Codice Unico di Progetto (CUP) e del Codice Identificativo Gara (CIG) di riferimento;
- l'implementazione e l'aggiornamento, secondo la tempistica prevista dal Disciplinare, pena l'impossibilità da parte della Regione di erogare le tranches di contributo richiesto del sistema regionale di monitoraggio con tutte le informazioni finanziarie, fisiche e procedurali relative alle attività connesse all'attuazione dell'operazione;
- la conservazione della documentazione relativa ad ogni procedura di appalto espletata per l'attuazione dell'operazione, delle spese sostenute e quietanzate, nonché della documentazione tecnica/amministrativa/contabile dell'iter amministrativo che le ha determinate;
- l'implementazione nel sistema regionale di monitoraggio, al termine dell'operazione, della documentazione relativa all'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità e dell'omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'attuazione dell'operazione;
- la piena disponibilità di quanto oggetto di finanziamento per le verifiche, da parte della struttura di gestione e controllo di primo livello, dell'Autorità di Audit, della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea, nonché degli altri organismi di controllo, interni o esterni alla Regione Puglia, circa la corretta applicazione delle procedure adottate per la realizzazione dell'operazione, la conformità della stessa rispetto alla proposta progettuale approvata, etc.;
- il rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa relativo alle attività connesse all'attuazione dell'operazione;
- gli adempimenti funzionali alla corretta e regolare esecuzione di quanto previsto nel Disciplinare;
- l'obbligo di attenersi sia alle vigenti determinazioni dell'amministrazione regionale in merito all'assetto gestionale della "Rete aeroportuale regionale", sia alle variazioni del medesimo assetto di gestione che dovessero sopravvenire rispetto alla presente procedura.

12. RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI VISIBILITÀ, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

In caso di ammissione a finanziamento, il Beneficiario dovrà, con riferimento agli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione:

- fornire, sul sito web, ove esistente, e sui social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, comprese le finalità ed i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- per le operazioni il cui costo totale supera € 500.000,00, non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, esporre targhe e/o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione (conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato IX del Regolamento UE 2021/1060);

- per le operazioni il costo complessivo (contributo concesso + risorse aggiuntive) dell'operazione sia superiore a 10.000.000,00 €, organizzare un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, coinvolgendo la Commissione Europea e l'Autorità di Gestione responsabile.

Qualora in fase di controllo venga riscontrato il mancato rispetto da parte del Beneficiario degli obblighi concernenti l'uso dell'emblema dell'Unione e/o l'utilizzo dello stesso in maniera non conforme alle prescrizioni di cui al precitato all'Allegato IX, ovvero nel caso venga riscontrato il mancato adempimento di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, si procederà a diffidare il Beneficiario a porre in essere, entro e non oltre quindici (15) giorni lavorativi dalla comunicazione di quanto accertato, le opportune azioni correttive, **pena la decurtazione fino al 3% del sostegno dei fondi all'operazione.**

13. STABILITÀ DELLE OPERAZIONI

Ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060, pena il rimborso del contributo ricevuto, l'operazione ammessa a finanziamento, nei 5 (cinque) anni successivi al pagamento finale al Beneficiario non deve:

- presentare modifiche sostanziali che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
- subire la modifica della proprietà dell'infrastruttura procurando un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico.

Il rimborso dovuto al mancato rispetto del presente articolo è effettuato in proporzione del periodo di non conformità.

14. SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite dal Reg. (UE) 2021/1060, dalla normativa nazionale di riferimento (DPR 10 Marzo 2025, n. 66) e dalle norme specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) di cui al Reg. (UE) n. 2021/1058, nonché dagli strumenti attuativi del PR Puglia 2021-2027, tra cui il Si.Ge.Co. e la presente Procedura.

Ai sensi dell'art. 63 (2) del Reg. UE 2021/1060 sono ammissibili le spese sostenute a far data **dal 1 Gennaio 2021.**

Sono ammissibili le spese **funzionali alla realizzazione dell'operazione e strettamente connesse alle finalità cui la proposta progettuale attende.**

L'attività di rendicontazione delle spese costituisce fase essenziale per il rimborso dei costi sostenuti dal Beneficiario per la realizzazione dell'operazione ammessa a finanziamento; all'uopo, si fa presente che:

- a) l'ammontare del contributo finanziario rideterminato a seguito di espletamento di procedura/e di appalto, al netto dei ribassi, costituisce l'importo massimo a disposizione del Beneficiario;
- b) nel caso in cui il Beneficiario contribuisca alla realizzazione dell'operazione con risorse aggiuntive a valere sulle stesse voci di spesa di cui al quadro economico di progetto, il costo totale dell'operazione è rappresentato dall'entità del contributo pubblico concesso e dalla quota di risorse aggiuntive. Non saranno considerate risorse aggiuntive quelle appostate su voci di spesa non rientranti nel novero delle spese ammissibili e non ricomprese nel quadro finanziario di cui alla proposta progettuale approvata;
- c) il rapporto percentuale tra il contributo concesso a valere sulla presente Procedura e la quota di risorse aggiuntive, così come risultante dalla proposta progettuale ammessa a finanziamento, rimane fisso ed invariato per l'intera realizzazione dell'operazione;
- d) le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle che risultino essere:
 - pertinenti ed imputabili all'operazione selezionata sulla base del quadro finanziario di progetto;
 - effettivamente sostenute dal Beneficiario e comprovate da atti giustificativi di spesa e di pagamento e/o da documenti aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza delle stesse all'operazione;
 - sostenute nel periodo di eleggibilità delle spese previste dalla fonte di finanziamento;

- tracciabili ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 6 e dall'Allegato XIII del Reg. (UE) 2021/1060;
- contabilizzate, in conformità alle disposizioni di Legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di Gestione.

Nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni normative e regolamentari richiamate, sono ammissibili, le seguenti tipologie di spesa, se previste nel quadro economico di progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente e definitivamente sostenute dal Beneficiario:

- lavori, forniture e servizi connessi alla realizzazione dell'operazione, nonché funzionali alla sua piena operatività;
- indennità, oneri e contributi dovuti, come per legge, ad enti pubblici e privati finalizzati e necessari all'esecuzione delle opere (permessi, concessioni, autorizzazioni ecc.);
- espropri;
- spese di progettazione e relativa verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, collaudo tecnico-amministrativo e/o collaudo statico (ove previsto);
- incentivi, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- imprevisti;
- spese generali.

Per *spese generali*, da declinare nel quadro economico tra le somme a disposizione del Soggetto Beneficiario, nella misura **massima del 10%** dei lavori a base d'asta (ivi inclusi gli oneri per la sicurezza), si intendono quelle relative alle seguenti voci:

- spese per attività preliminari;
- spese per gara;
- spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante previste dal Capitolato speciale d'appalto;
- consulenze, ivi comprese eventuali spese per la redazione di relazioni geologiche;
- supporto al RUP ai sensi dell'art. 15 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.

Le spese per *servizi di ingegneria* (es: progettazione, D.L., sicurezza, collaudi), non concorrono alla definizione del limite massimo percentuale delle spese generali e sono singolarmente ammissibili se l'importo a base d'asta viene determinato in misura non superiore a quanto previsto dal DM del 17/06/2016 *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*, richiamato nell'All. I.13 al D. Lgs. 36/2023 *"Determinazione dei parametri per la progettazione Tabella A"*. Tali parametri dovranno essere utilizzati anche nel caso di affidamenti dei servizi d'ingegneria ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 36/2023.

Le spese di *esproprio e di acquisizione di terreni*, in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisizione del terreno e l'infrastruttura da realizzare, sono ammissibili per un importo non superiore al 10% delle spese totali ammissibili, secondo quanto disposto dall'art. 64, paragrafo 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1060/2021.

Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %.

Le spese per *imprevisti* (ossia spese riconducibili a circostanze impreviste ed imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante), sono ammissibili a contributo finanziario nella misura percentuale (massima del 10%) - determinata come per legge ed indicata nel quadro economico della proposta progettuale ammessa a finanziamento - e sono da intendersi al lordo di IVA ed eventuali contributi integrativi.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è spesa ammissibile per le operazioni il cui costo totale è inferiore ad € 5.000.000,00, mentre per le operazioni di importo superiore ad € 5.000.000,00 è ammissibile solo se realmente e

definitivamente sostenuta dal Soggetto beneficiario e solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Per tutte le spese non specificate nel presente paragrafo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si rinvia alle disposizioni normative di riferimento.

Gli atti relativi ad eventuali modifiche e varianti al Progetto devono essere sottoposti alla Regione Puglia, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione da parte del Beneficiario, ai fini della valutazione dell'ammissibilità delle relative spese.

15. SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

Non sono altresì considerate ammissibili le spese relative alla manutenzione ordinaria, le spese correnti, tributi e altri oneri fiscali, nonché le spese di gestione in genere.

Le spese non ammissibili, ai sensi della presente procedura e della normativa vigente in materia, rimangono a carico del Beneficiario.

Per tutto quanto non specificato si rinvia alla disciplina europea, nazionale e regionale.

16. REVOCA DEL CONTRIBUTO

Regione Puglia potrà procedere alla revoca del contributo finanziario qualora il Soggetto Beneficiario incorra in:

- a) violazione delle disposizioni della presente procedura concertativo-negoziale, del Disciplinare sottoscritto, delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative vigenti;
- b) negligenza, imperizia o altro comportamento che comprometta l'esecuzione e/o la conclusione dell'operazione, ivi compreso il suo funzionamento;
- c) mancato o ritardato completamento dell'operazione finanziata, variazioni in corso di esecuzione dell'intervento tali da far venir meno/modificare anche uno solo degli elementi che hanno concorso all'attribuzione del punteggio.

17. RINUNCIA AL CONTRIBUTO

È facoltà del Soggetto Beneficiario rinunciare alla realizzazione dell'operazione finanziata, ovvero al contributo richiesto; in tal caso, dovrà comunicare la propria volontà alla Regione Puglia – Sezione Infrastrutture per la Mobilità all'indirizzo PEC: mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it

In tali ipotesi, Regione Puglia procederà nell'espletamento degli adempimenti consequenziali, revocando il contributo finanziario concesso.

18. RESTITUZIONE DELLE SOMME RICEVUTE

Nel caso di revoca/rinuncia il Soggetto Beneficiario è obbligato a restituire a Regione Puglia, secondo le disposizioni che saranno meglio dettagliate nel Disciplinare, le somme eventualmente già ricevute, se del caso maggiorate degli interessi legali come per legge, restando a totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri eventualmente sostenuti relativi all'operazione.

19. DISPOSIZIONI FINALI

La Struttura responsabile del procedimento è la Sezione Infrastrutture per la Mobilità - presso il Dipartimento Mobilità della Regione Puglia - ed il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Maurizio Dalena.

Eventuali chiarimenti e specificazioni potranno essere richiesti direttamente alla Sezione, inviando una mail all'indirizzo PEC mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it.

Per l'esercizio del diritto di accesso si rimanda a quanto definito dall'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della L.R. della Puglia n.15 del 20/06/2008 e del Regolamento regionale n. 20/2009.

Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/679), Regione Puglia informa che i dati forniti con la presentazione della proposta progettuale (istanza di finanziamento e relativi allegati), saranno utilizzati per le finalità connesse alla gestione della presente procedura e, nel caso di ammissione a finanziamento, per le attività connesse e correlate alla corretta attuazione del PR Puglia 2021-2027.

Il trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018.

Il trattamento dei dati per le finalità sopra descritte viene effettuato in applicazione della disciplina contenuta nelle fonti indicate al par. 1 del presente strumento di selezione. La base giuridica, quindi, è l'esercizio di un pubblico potere, di cui all'art. 6, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) 2016/679.

Il trattamento dei dati è improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del precitato Regolamento.

Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33, nella persona del Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità in qualità di Designato al trattamento ex DGR 145/2019, contattabile all'indirizzo PEC mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it.

Il Responsabile della protezione dei dati ("RDP") è contattabile inviando una e-mail all'indirizzo rdp@regione.puglia.it.

I dati trattati saranno accessibili esclusivamente ai dipendenti della Regione Puglia autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR e non saranno oggetto di trasferimento in Paesi terzi extraeuropei.

I dati personali trattati afferiscono alla categoria di dati comuni. L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte. I dati sono conservati per un periodo di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al Beneficiario (Art. 82 "Disponibilità dei documenti" del Reg. UE 1060/2021).

Il trattamento sarà effettuato in forma automatizzata e/o manuale, con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ed avverrà ad opera di soggetti appositamente incaricati e formati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 Regolamento (UE) 2016/679. L'esattezza e l'aggiornamento dei dati è effettuato dal personale autorizzato nelle modalità previste dalla piattaforma di gestione che garantisce, attraverso specifici controlli, la qualità del dato trattato, sia in fase di prima acquisizione che con verifiche a posteriori attraverso specifica procedura.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, il diritto ad ottenere, nei casi previsti, l'accesso e la rettifica, la limitazione o l'opposizione al trattamento dei dati. Per l'esercizio dei richiamati diritti è sufficiente scrivere al RPD della Regione Puglia all'indirizzo rpd@regione.puglia.it. Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno diritto a proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento stesso, al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11 - 00187 Roma, protocollo@gpdp.it, o di adire il Giudice ordinario, ai sensi dell'art. 79 del GDPR.

La Regione Puglia informa, inoltre, di disporre di accesso al sistema informativo ARACHNE, sviluppato dalla Commissione Europea per supportare le attività di verifica delle Autorità di Gestione dei Fondi strutturali 2021-2027 nell'individuazione delle iniziative potenzialmente esposte a rischi di frode, conflitti di interessi e irregolarità.

Il sistema ARACHNE è alimentato da fonti dati esterne, quali banche dati mondiali (*Orbis e Lexis Nexis World compliance*), sistemi informativi della Commissione Europea (*VIIES e Infoeuro*) e da fonti dati interne, rappresentate dalle informazioni relative alle operazioni provenienti dalle singole Autorità di Gestione dei diversi Stati membri titolari di Programmi europei FESR e FSE. I dati, disponibili nelle banche dati esterne, saranno trattati al fine di individuare gli indicatori di rischio.

La Regione Puglia trasmette telematicamente al sistema informativo ARACHNE i dati delle operazioni rendicontate nell'ambito del PR Puglia 2021-2027 per il tramite del "Sistema Nazionale di Monitoraggio" gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-RGS-IGRUE.

La Regione Puglia informa che tratterà i dati disponibili nel sistema ARACHNE esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di beneficiari, contraenti, contratti e progetti. Il sistema ARACHNE potrà essere utilizzato sia nella fase di selezione sia eventualmente nella fase di attuazione dell'operazione.

Il processo e lo scopo dell'analisi dei dati operato da ARACHNE sono descritti alla pagina web della Commissione Europea <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPagId=3587&langId=it>.

20. FORO COMPETENTE

Avverso la presente Comunicazione, la sua interpretazione, validità ed efficacia è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari entro 60 giorni dalla notifica di ricezione della stessa.

21. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Procedura/Comunicazione si applicano le norme europee, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriali.

22. RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E NORMATIVI

Principali fonti europee

- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell'Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati — Articolo 107 (ex articolo 87 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016);
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea CDFUE (2000/C 364/01);
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) n. 2019/2088;
- Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Regolamento (UE) n. 2025/1914 del 18 settembre 2025 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante modifica al Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio;
- Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2024 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione); Reg. (UE) n. 651/2014

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

- Reg. (UE) 2017/1084 che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
- Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR - General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;
- Regolamento (UE) n. 2014/240 del 7 gennaio 2014 della Commissione Europea, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali di investimento europei;
- Accordo di Partenariato per la Programmazione della politica di coesione 2021-2027 CCI 2021IT16FFPA001 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)4787 del 15 luglio 2022;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2025) 1848 del 20 marzo 2025 che modifica la precedente Decisione C(2022) 8461 del 17 novembre 2022 che approva il Programma "PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027"-CCI 2021IT16FFPR002;
- Comunicazione della Commissione Europea recante "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" (2021/C 373/01);
- Reg. (UE) 2024/2803 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'attuazione del cielo unico europeo;
- Reg. (UE) n. 2018/1139 recante norme comuni nel settore dell'Aviazione Civile e che istituisce un'Agenzia dell'Unione Europea per la sicurezza aerea;
- Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 99 del 4.4.2014);
- Comunicazione della Commissione che proroga il periodo transitorio previsto dagli orientamenti sugli Aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree per quanto riguarda gli aeroporti regionali (GU L 244 dell'11.7.2023).

Principali fonti nazionali

- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii.;
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", relativamente ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;
- D. Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di Contratti Pubblici", e ss.mm.ii.;
- Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il Periodo 2021-2027 (DPCoe-MASE-JASPERS) del 6 ottobre 2023;
- D. M. del 17/01/2018, "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni";
- Circolare M.LL.PP. n. 617 del 21 gennaio 2019, "Istruzioni per l'applicazione dell' "Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al Decreto Ministeriale del 17/01/2018";

- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- DPR 17 settembre 2015, n. 201, “Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione”;
- D. Lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, “Attuazione della direttiva 96/67/CE il quale recependo, nel territorio nazionale, la Direttiva comunitaria n.96/67 CE, introduce disposizioni in materia di libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra”;
- Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, in particolare, artt. 705 e 706;
- Legge del 10 ottobre 1990, n. 287, “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”.

Normativa di settore

- Regolamento ENAC “Certificazione dei prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra il quale dispone regole tecniche in materia di rilascio del certificato di idoneità di prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra;
- Circolare ENAC APT 12 del 2 maggio 2002 – Qualità dei servizi nel trasporto aereo: le Carte dei Servizi standard per gestori aeroportuali e vettori – Annullata e sostituita dalla Circolare GEN-06;
- Circolare ENAC APT 19 del 26 ottobre 2005 – Regolamento di Scalo per gli aeroporti;
- Linee Guida Enac 2017/001 del 3 maggio 2017 – Separazione contabile per le imprese operanti nei servizi di assistenza a terra;
- Regolamento ENAC per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti il quale prescrive i requisiti, in materia di sicurezza delle operazioni, per l’emissione ed il mantenimento della certificazione degli aeroporti;
- Decreto Ministeriale 2019-0000123 del 06/05/2019 - Valutazione Impatto Ambientale inerente il progetto "Aeroporto "M. Arlotta" di Taranto-Grottaglie - Piano di sviluppo aeroportuale 2030".

“Principali fonti regionali

- DGR n. 952 del 2023 recante gli Indirizzi della Giunta per la partecipazione all’Assemblea di Aeroporti di Puglia spa del 6 luglio 2023;
- L.R. n. 04 dell’8 marzo 2007, “Nuova disciplina in materia di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Puglia (NVVIP)” e ss.mm.ii.;
- D.G.R. del 24 luglio 2014, n. 1526 recante “Approvazione Piano d’Azione Regionale per gli Acquisti Verdi ai sensi della Legge Regionale del 01 agosto 2006, n. 23”;
- D.G.R. del 15 maggio 2018, n. 794 concernente il “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali da e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – Variazione di bilancio. Nomina del Responsabile della Protezione dei dati”;
- D.G.R. del 29 maggio 2018, n. 909 avente ad oggetto “RGPD 2016/679. Conferma nomina dei Responsabili del trattamento dei dati anche ai sensi dell’art. 28 del RGPD e istituzione del Registro delle attività di trattamento, in attuazione dell’art. 30 del RGPD”;
- D.G.R. del 9 dicembre 2019, n. 2297 recante “Nomina del Responsabile della Protezione dei dati (RPD) della Regione Puglia”;
- D.P.G.P. del 22 gennaio 2021, n. 22 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0 e ss.mm.ii.”;

- D.G.R. del 3 maggio 2023, n. 603 avente ad oggetto il “Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027”. Presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n° 1060/2021”;
- D.G.R. del 3 maggio 2023, n. 609 avente ad oggetto “Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Governance del Programma: approvazione delle Responsabilità di attuazione”;
- D.G.R. del 17/06/2024, n. 813, avente ad oggetto “Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Governance del Programma. Modifiche alla Deliberazione di Giunta Regionale n.609/2023”;
- D.G.R. del 17 giugno 2024, n. 811 avente ad oggetto “Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027 - presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1060/2021. Presa d’atto modifiche”;
- D.G.R. del 29 gennaio 2025, n. 34 avente ad oggetto Programmazione regionale FESR FSE+ 2021–2027. Presa d’atto delle modifiche alla metodologia e ai criteri di selezione delle operazioni, intervenute a seguito dell’adesione a STEP e approvate in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n° 1060/2021;
- L.R. del 31 ottobre 2002 n. 18 e ss.mm.ii. “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”;
- L.R. del 23 giugno 2008, n. 16, “Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei trasporti”;
- D.G.R. n. 1690 del 29 novembre 2024 recante “Programma Regionale (PR) PUGLIA 2021/2027 – Azione 4.2 “Interventi per garantire la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie e aeroportuali”. Atto di indirizzo strategico per la selezione degli interventi. Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026 ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D. Lgs. n. 118/2011”;
- D.D. n. 150 del 29/5/2024 “PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 (CCI 2021IT16FFPR002). Art. 69 del Regolamento (UE) 2021/1060 - Adozione del testo descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e dei relativi allegati”.

Il Dirigente della Sezione
Responsabile di Azione 4.2
(Irene di Tria)